

STATUTO

**LA FONTANA - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LUMEZZANE BS VIA CAV. GNUTTI 6

Numero REA: BS - 309660

Codice fiscale: 02941640175

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-08-2004 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato B) all'atto in data 22/07/2004 n. 18934/6988 di rep. Not. Rebuffoni	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel comune di Lumezzane la Società Cooperativa	
	denominata "LA FONTANA - Società cooperativa sociale – ONLUS".	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi se-	
	condarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 2087 e potrà essere prorogata con deliberazione	
	dell' Assemblestraordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO – OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cit-	
	tadini.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo	
	mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la soli-	
	darietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai	
	ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto	
	con lo Stato e le istituzioni pubbliche.	
	In particolare la Cooperativa si rivolge a chiunque, per motivi diversi, trovi diffi-	
	coltà di inserimento nella vita sociale, nella convinzione che, attraverso il lavoro	

	inteso come mezzo di sussistenza e sviluppo e le attività educative dell'uomo nel	
	suo insieme, sia possibile il superamento dell'emarginazione.	
	La Cooperativa si propone pertanto di svolgere in modo organizzato, in uno spiri-	
	to cristiano e senza fini di lucro, qualsiasi attività inerente all'educazione, alla	
	qualificazione morale, culturale, professionale e materiale, nonché all'inserimen-	
	to sociale di chiunque, adulto o minore, handicappato sia fisico che psichico, tos-	
	sicodipendente, alcolista, carcerato, disadattato etc. si trovi in uno stato di indi-	
	genza e di bisogno o di emarginazione in genere e che liberamente chiede di usu-	
	fruirne.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della	
	collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti co-	
	operativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale	
	e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolve-	
	mento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed	
	enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all' apporto	
	dei soci lavoratori - l' autogestione responsabile dell' impresa.	
	Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega anche soci lavo-	
	ratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni eco-	
	nomiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle con-	
	crete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma	
	subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di colla-	
	borazione coordinata non occasionale.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane con sede in	

	Roma, alla competente Federazione Nazionale di categoria, alla Confcooperative	
	- Unione Provinciale di Brescia.	
	La Cooperativa, al fine di garantire il corretto perseguimento dell'oggetto sociale,	
	recepisce il Codice della Qualità Cooperativa, dei Comportamenti Imprenditoriali	
	e della Vita Associativa di Federsolidarietà-Confcooperative.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Per il raggiungimento ed in funzione dello scopo sociale, la Cooperativa intende	
	operare attraverso attività produttive sia di tipo artigianale, industriale, agricolo,	
	commerciale o di servizi mediante le quali realizzare l'integrazione lavorativa di	
	persone socialmente svantaggiate, in misura non inferiore al 30% (trenta per cen-	
	to) dei lavoratori.	
	I lavoratori persone svantaggiate, compatibilmente con il loro stato soggettivo,	
	devono essere soci della Cooperativa ai sensi dell'art. 4 della Legge 381/91.	
	In relazione a ciò la Cooperativa potrà gestire stabilmente o temporaneamente, in	
	proprio o per conto terzi:	
	1) produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti in genere, nonché	
	di prodotti derivanti da attività lavorative dei partecipanti all'attività sociale, otte-	
	nuti in appositi centri di lavoro, sia a carattere artigianale che non;	
	2) erogazione di servizi privati, imprese e non, e ad Enti Pubblici; a tal fine la Co-	
	operativa potrà partecipare a gare di appalto e compiere tutte le operazioni neces-	
	sarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi; servizi per conto di a-	
	ziende pubbliche e municipalizzate legati a gestione calore, gestione degli acque-	
	dotti e dei sistemi distributivi di energia elettrica, servizio legato alla gestione dei	
	rifiuti, raccolte differenziate, gestione di impianti isole ecologiche e stazioni di	
	trasferimento rifiuti, studi e ricerche, spazzamenti manuali e meccanici, operazio-	

	ni varie di igiene ambientale;	
	3) conduzione di aziende agricole nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovi-	
	vaistiche su terreni comunque acquisiti per affitto, acquisto, donazione, eccetera;	
	svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo compreso l'alle-	
	vamento di animali, la commercializzazione anche previa conservazione, trasfor-	
	mazione e confezione dei prodotti ottenuti dalle colture ed attività suddette, anche	
	nei confronti di privati consumatori; per tale commercializzazione, la Cooperativa	
	potrà dotarsi di apposite strutture e/o impianti sia mobili che immobili necessari o	
	utili allo scopo;	
	4) gestione sia diretta, sia congiunta o tramite altre cooperative o consorzi di coo-	
	perative, nonché mediante associazioni temporanee d'impresa di lavori di cui alla	
	Tabella di classificazione del D.M. 770 del 25 febbraio 1982 cat. 1, 2, 3, 4, 5, 6,	
	7, 10 e 11;	
	5) promozione e/o gestione di corsi di formazione intesi a dare ai partecipanti	
	all'iniziativa o all'attività sociale, strumenti idonei al reinserimento sociale, alla	
	qualificazione professionale, nonché alla formazione cooperativistica anche con il	
	contributo della Comunità Economica Europea, degli Enti Pubblici e privati in	
	genere dei singoli;	
	6) attività di sensibilizzazione ed animazione della Comunità sociale al fine di	
	renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed accoglienza delle perso-	
	ne in stato di bisogno;	
	7) promozione attraverso adeguati interventi del sorgere di nuove iniziative di co-	
	operazione sociale o altre forme di solidarietà sia organizzata che non.	
	Per il raggiungimento degli scopi di cui sopra la Cooperativa potrà aderire e/o in-	
	tegrarsi con altre organizzazioni che perseguano finalità simili, anche se in forme	

	diverse, ed in particolar modo con le cooperative sociali, promuovendone il soste-	
	gno economico, finanziario e lo sviluppo delle attività sia direttamente che non;	
	potrà inoltre usufruire di tutti i contributi ed agevolazioni messi a disposizione da	
	qualsiasi ente pubblico o privato, sia nazionale che internazionale; potrà inoltre	
	prestare garanzie e fidejussioni a favore di terzi, nonché chiedere le iscrizioni ad	
	albi professionali pubblici a carattere provinciale, regionale, nazionale ed interna-	
	zionale rientranti comunque negli ambiti delle iniziative previste dal presente arti-	
	colo.	
	La Cooperativa potrà svolgere attività di trasporto merci conto terzi secondo le	
	modalità previste dalle leggi vigenti.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Coopera-	
	tiva potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelen-	
	cati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura	
	immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili	
	alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indiretta-	
	mente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di ma-	
	gazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vi-	
	genti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è ri-	
	chiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni,	
	sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comun-	
	que accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di	
	svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in	
	possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi	

	albi.	
	La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di ri-	
	sparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito re-	
	golamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusiva-	
	mente ai fini dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta	
	di risparmio tra il pubblico.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristruttura-	
	zione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programma-	
	zione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai	
	sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed inte-	
	grative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei li-	
	miti previsti dalla vigente normativa.	
	Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'art.	
	2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci)	
	Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge.	
	I soci cooperatori:	
	- concorrono alla gestione dell' impresa partecipando alla formazione degli organi	
	sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell' impresa;	
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concer-	
	nenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell' a-	
	zienda;	

	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio	
	d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche appartenenti alle	
	seguenti categorie:	
	1) soci prestatori vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti	
	tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento	
	degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in	
	rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori	
	partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, e-	
	clusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L.381/91.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia	
	previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appar-	
	tenenza a ciascuna delle categorie suindicate.	
	In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano, in proprio	
	imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si	
	trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art.	
	2527, terzo comma, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal	
	presente articolo.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al	
	loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti	

	in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal	
	Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un	
	termine non superiore a cinque anni.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale, pur non potendo essere eletti, per tutto	
	il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio di Amministra-	
	zione della Cooperativa, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti	
	ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 19 del presente Statuto, il socio	
	appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria,	
	oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 20 del presente Statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazio-	
	ne predisposti dalla Cooperativa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria	
	potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scaden-	
	za fissata al momento della sua ammissione.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 7 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono	
	essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all' art4 della legge 31	
	gennaio 1992 n. 59.	
	Art. 8 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)	

	I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento azienda-	
	le di cui al successivo art. 25, punto primo lettera b), del presente Statuto.	
	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e	
	sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 250,00 (due-	
	centocinquanta virgola zero centesimi) ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a numero 4.	
	La società non emetterà i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.	
	Art. 9 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall' Assemblea in occasione della emissione	
	dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusi-	
	vamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Ammini-	
	strazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste	
	dal successivo articolo 26.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che in-	
	tende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito ovvero	
	provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni , tenendo	
	conto di quanto previsto dal successivo articolo 10 punto e).	
	Art. 10 (Deliberazione di emissione)	
	L' emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con	
	deliberazione dell' Assemblea con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l' importo complessivo dell' emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazio-	
	ne, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;	

	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti	
	alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggio-	
	rato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per	
	i soci ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle	
	eventuali riserve divisibili.	
	Al socio sovventore è attribuito un voto nelle Assemblee della società. In ogni ca-	
	so i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti	
	a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori	
	verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rappor-	
	to tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti	
	da essi portati.	
	Fatta salva l' eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della prece-	
	dente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a	
	fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i	
	conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale	
	conferito dai soci ordinari.	
	Art. 11 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall' art2437 del codice civile, ai soci sovventori il di-	
	ritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferi-	
	mento stabilito dall' Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del pre-	
	cedente articolo.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si appli-	

	cano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili	
	con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti	
	di ammissione e le clausole di incompatibilità.	
	TITOLO V	
	AZIONI DI PARTECIPAZIONE, Obbligazioni e altri strumenti di debito	
	Art. 12 (Azioni di Partecipazione Cooperativa)	
	Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di pro-	
	grammazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento azien-	
	dale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 L. 59/92.	
	In tal caso la Cooperativa può emettere Azioni di Partecipazione Cooperativa, an-	
	che al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nel-	
	la ripartizione degli utili.	
	Le Azioni di Partecipazione Cooperativa possono essere emesse per un ammon-	
	tare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisi-	
	bili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato	
	presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.	
	Il valore di ciascuna azione è di euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero cen-	
	tesimi).	
	Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte, in misura non in-	
	feriore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.	
	All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di Partecipazione Cooperativa	
	hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero	
	valore nominale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzio-	
	ne del valore nominale delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, se non per la	

	parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.	
	La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa è demandata ad	
	apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci che determinerà in parti-	
	colare l'eventuale durata minima del rapporto sociale.	
	L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di Partecipazione Co-	
	operativa, determina:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;	
	- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'As-	
	semblea;	
	- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni di Partecipazione Coopera-	
	tiva, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoptate.	
	Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa spetta una remunerazio-	
	ne maggiorata di due punti rispetto a quella dei soci cooperatori.	
	I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono obbligati:	
	a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini pre-	
	visti in sede di emissione;	
	b) all'osservanza dello Statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposi-	
	zioni ad essi applicabili.	
	Art. 13 (Assemblea speciale)	
	L'Assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per	
	la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei so-	
	ci dalla legge o dal presente Statuto, viene convocata dal Consiglio di Ammini-	
	strazione della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano ne-	
	cessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli	
	nominativi.	

	Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni	
	azione posseduta.	
	L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.	
	Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può as-	
	sistere alle Assemblee dei soci, con facoltà d'impugnarne le deliberazioni; prov-	
	vede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli inte-	
	ressi dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nei confronti della	
	società.	
	Art. 14 (Recesso)	
	Oltre che nei casi previsti dall' art2437 del codice civile, ai detentori di Azioni di	
	Partecipazione Cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termi-	
	ne minimo di durata del conferimento delle azioni stabilito dall' Assembleain sede	
	di emissione delle azioni medesime.	
	In questo caso, come pure in quello di scioglimento della Cooperativa, il rimborso	
	potrà avvenire:	
	a) esclusivamente al valore nominale;	
	b) attribuendo al socio anche la parte delle eventuali riserve divisibili, diminuite	
	da eventuali perdite di esercizio, proporzionalmente corrispondente alla percen-	
	tuale di capitale detenuta dal socio uscente.	
	Art. 15 (Strumenti finanziari e obbligazioni)	
	Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperativa potrà emettere	
	strumenti finanziari, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti ammi-	
	nistrativi escluso il diritto di voto nelle Assemblee generale dei soci ai sensi e per	
	gli effetti 2346 ultimo comma del codice civile.	
	La società può emettere obbligazioni ai sensi degli artt. 2410 e segg. del codice	

	civile, in tal caso con regolamento, sono stabiliti tra l'altro:	
-	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo	
	valore nominale unitario;	
-	- le modalità di circolazione;	
-	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corre- sponzione degli	
	interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso	
	All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune	
	si applica quanto previsto dalle norme di legge.	
	TITOLO VI	
	Il rapporto sociale	
	Art. 16 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Ammi-	
	nistrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l' indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;	
	c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali e l'attività di lavoro che	
	intende svolgere nella Cooperativa;	
	d) l' indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle	
	specifiche competenze possedute;	
	e) l' ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà co-	
	munque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla	
	legge;	
	f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di	
	attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	

	g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale	
	contenuta nell'art. 44 e seguenti del presente Statuto.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti	
	punti b), d), e), f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione	
	dovrà altresì contenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al pre-	
	cedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti	
	con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base all'apparte-	
	nenza a ciascuna delle categorie suindicate.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annota-	
	ta, a cura degli amministratori, sul Libro dei Soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare le delibera-	
	zione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha	
	proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazio-	
	ne del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibe-	
	ra sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	successiva convocazione.	
	Art. 17 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono	
	obbligati:	

	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:	
	- del capitale sottoscritto	
	- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando effettivamente all'attività sociale, in relazione alle categorie di appartenenza, nelle forme e nei modi stabiliti in apposito regolamento approvato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 18 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.	
	Art. 19 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore e per i detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti	

	alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.	
	Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste al successivo art. 44 e seguenti.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul Libro dei Soci.	
	Art. 20 (Esclusione)	
	L' esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:	

	- per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Coopera-	
	tiva;	
	- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Co-	
	operativa;	
	- per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei servizi della Cooperativa.	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge,	
	dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano	
	il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali,	
	salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termi-	
	ne non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso nel versa-	
	mento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti con-	
	tratti ad altro titolo verso la società;	
	d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi signifi-	
	cativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o di-	
	sordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato	
	svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da	
	compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;	
	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure	
	commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione	
	del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustifica-	
	to motivo;	
	f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Colle-	
	gio Arbitrale ai sensi dell'art. 44 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla	

	comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzi-	
	zione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.	
	Art. 21 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai	
	soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie	
	che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal	
	Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione del	
	Collegio Arbitrale, regolato dall'art. 44 e seguenti del presente Statuto.	
	Art. 22 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 27, la	
	cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell' esercizio nel quale lo scio-	
	glimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comun-	
	que, in misura mai superiore all' importoeffettivamente versato ed eventualmente	
	rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qua-	
	lora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gra-	
	tuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.	
	Art. 23 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di	
	ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate,	
	nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 22.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla ri-	
	chiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea docu-	

	mentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del	
	de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla so-	
	cietà.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 secondo e terzo comma del	
	codice civile.	
	Art. 24 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei	
	soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti	
	od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto en-	
	tro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell' esercizio nel quale lo scio-	
	oglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a	
	favore degli eredi del socio defunto.	
	Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine sud-	
	detto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riser-	
	va legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 20, lettere b), c), d) e f), oltre al risarci-	
	mento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel rego-	
	lamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso	
	delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e	
	dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, an-	
	che fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamen-	

	to dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO VII	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 25 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci operatori rappresentati da azioni di valore minimo pari ad euro 26,00 (ventisei virgola zero centesimi);	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	c) dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di Partecipazione Cooperativa;	
	2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.	
	Ai sensi dell'art. 2346 del codice civile la società esclude l'emissione dei certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione al libro dei soci.	
	Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiori ai limiti fissati dalla legge. Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.	

	Art. 26 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)	
	Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere	
	cedute con effetto verso la società senza l' autorizzazione degli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comu-	
	nicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente	
	all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 16 con partico-	
	lare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al	
	socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la	
	società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti	
	per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente Statuto.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro	
	il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può	
	proporre opposizione al Collegio Arbitrale.	
	L' atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare	
	quote o azioni della società purché sussistano le condizioni previste dal secondo	
	comma dell' art. 2545 quinquies del codice civile e l' acquisto il rimborso è fatto	
	nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall' ultimo bi-	
	lancio regolarmente approvato.	
	Art. 27 (Bilancio di esercizio)	
	L' esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compila-	
	zione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa	
	ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della	

	gestione sociale.	
	La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi	
	vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi	
	risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle per-	
	sone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all' Assemblea dei soci	
	per l' approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell' esercizio so-	
	ciale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio con-	
	solidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'og-	
	getto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione	
	o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L' Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali	
	destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di	
	cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge	
	medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condi-	
	zioni previsti dall' art7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	L'Assemblea, fatte salve le destinazioni di cui sopra, deve destinare utili di eser-	
	cizio alla costituzione di riserve indivisibili. In ogni caso le riserve non sono ri-	
	partibili tra i soci durante l'esistenza della Società né all'atto di scioglimento.	
	Art. 28 (Ristorni)	
	Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio può	
	appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci pre-	

	statori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. Detto impor-	
	to dovrà essere devoluto esclusivamente mediante aumento gratuito del capitale	
	sociale sottoscritto e versato.	
	La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del	
	Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trat-	
	tamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge	
	n.142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il	
	socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai	
	sensi dell'art. 2521 ultimo comma del codice civile da predisporre a cura degli	
	amministratori sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra	
	loro):	
	a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	b) la qualifica/professionalità;	
	c) i compensi erogati;	
	d) il tempo di permanenza nella società;	
	e) la tipologia del rapporto di lavoro;	
	f) la produttività.	
	TITOLO VIII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 29 (Organi)	
	Sono organi della società:	
	a) l' Assembledei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	

	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;	
	d) l'organo di controllo contabile, se nominato.	
	Art. 30 (Assemblee)	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. ovve-	
	ro raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la	
	prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, in-	
	viata a ciascun socio almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l' or-	
	dine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione,	
	che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza	
	dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente co-	
	stituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli	
	amministratori e i sindaci effettivi, se nominati.	
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti	
	sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 31 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L' Assemblea ordinaria:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili e ripartisce i ristorni;	
	2) procede alla nomina degli amministratori;	
	3) procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale	
	e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;	
	4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai	
	sindaci;	
	5) approva i regolamenti interni;	
	6) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;	

	7) eroga, compatibilmente alla situazione economica dell'impresa, i trattamenti e-	
	conomici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 della Legge n.142 del 2001;	
	8) approva il regolamento di cui all'art. 6 della Legge n.142 del 2001;	
	9) definisce il piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto	
	previsto dall'art. 6 lett. e) dalla Legge n.142 del 2001;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal	
	presente Statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all' anno nei tempi indicati all'art. 27.	
	L' Assemblea inoltre, può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Am-	
	ministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti	
	soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopon-	
	gano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comun-	
	que non oltre venti giorni dalla data della richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali	
	l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla	
	base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.	
	L' Assemblea a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per	
	deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sugli altri argomenti previsti	
	dall'art. 2365 del codice civile.	
	Art. 32 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l' Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmen-	
	te costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci	
	aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione, l' Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolar-	

	mente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aven-	
	ti diritto al voto.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rap-	
	presentati nelle adunanze.	
	Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento e per l'approvazio-	
	ne del piano di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte, di cui all'art. 6 della	
	Legge 142/2001, le relative delibere devono essere adottate con il voto favorevole	
	di tanti soci che rappresentino, oltre che la maggioranza dei voti presenti all'As-	
	semblea di cui si tratta, la maggioranza assoluta dei voti dei soci prestatori risul-	
	tanti dal Libro dei Soci.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua tra-	
	sformazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei	
	soci.	
	Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati all'inizio dell'assemblea	
	e prima di ogni votazione.	
	Art. 33 (Verbale delle deliberazioni)	
	Le deliberazioni dell' Assembleadevono constare dal verbale sottoscritto dal pre-	
	sidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell' Assem-	
	blea ed eventualmente anche in allegato l' identitàdei partecipanti; deve altresì in-	
	dicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per alle-	
	gato, l' identificazionedei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale de-	
	vono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all' or-	
	dine del giorno. Il verbale dell' Assemblestraordinaria deve essere redatto da un	
	notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tem-	
	pestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.	

	Art. 34 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei	
	Soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azio-	
	ni sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazio-	
	ne.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 10, secondo comma.	
	I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'As-	
	semblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio, mediante delega	
	scritta. Nessuno può rappresentare per delega più di un'altro socio avente diritto	
	al voto. Si applica in quanto compatibile, l'art. 2372 del codice civile.	
	Non è ammesso il voto segreto.	
	Art. 35 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L' Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in	
	sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza	
	anche di questi, dalla persona designata dall' Assemblea stessa, col voto della	
	maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del se-	
	gretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 36 (Consiglio di Amministrazione)	
	La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un	
	numero dispari di consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque), eletti dall' Assem-	
	blea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.	
	La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori e/o	
	tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	

	I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti	
	del Consiglio di Amministrazione.	
	Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre e-	
	sercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approva-	
	zione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; non possono ri-	
	manere in carica per un numero di mandati consecutivi superiori a quello previsto	
	dalla legge.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.	
	Art. 37 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione	
	della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge. Allo stesso è	
	attribuita la competenza sulle materie previste dall'art. 2365 comma secondo del	
	codice civile.	
	Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle ma-	
	terie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutuali-	
	stici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecuti-	
	vo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Art. 38 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle	
	quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da al-	
	meno un terzo dei consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi	
	non meno di cinque giorni prima dell' adunanza, nei casi urgenti, in modo che i	

	Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della	
	riunione.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga	
	la maggioranza degli amministratori in carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomu-	
	nicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguente	
	condizioni:	
	1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunion-	
	e, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ri-	
	tenere la riunione svolta in detto luogo;	
	2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'iden-	
	tità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e procla-	
	mare i risultati della votazione;	
	3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli e-	
	venti oggetto di verbalizzazione;	
	4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla vota-	
	zione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario	
	di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.	
	Art. 39 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedo-	
	no a sostituirli nei modi previsti dall' art2386 del codice civile.	
	Art. 40 (Compensi agli amministratori)	
	Gli amministratori non hanno diritto a compenso; ad essi spetta soltanto il rimbor-	
	so delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.	

	Art. 41 (Rappresentanza)	
	Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Coope-	
	rativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuote-	
	re, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qual-	
	siasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passi-	
	ve riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa,	
	ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, an-	
	che ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può no-	
	minare direttori generali, institori e procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti	
	spettano al vice presidente.	
	Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà	
	conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri	
	oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 42 (Collegio Sindacale)	
	Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nomina-	
	to dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.	
	Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.	
	Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea con-	
	vocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della	

	nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a	
	condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel regi-	
	stro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	Art. 43 (Controllo contabile)	
	Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia	
	costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il	
	Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio	
	per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi	
	dell'art. 2409 bis comma primo del codice civile.	
	TITOLO IX	
	CONTROVERSIE	
	Art. 44 (Clausola Arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al	
	D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 45, salvo che	
	non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad og-	
	getto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di so-	
	cio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie promosse da amministratori, liquidatori o Sindaci, o nei loro	
	confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di	
	soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di	
	adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina al-	

	la carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa	
	adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art. 45 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000 (quindicimila). Ai fi-	
	ni della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda	
	di arbitrato, osservati i criteri di cui all' art10 e seguenti c.p.c.;	
	b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla	
	Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui cir-	
	coscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata	
	alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n.	
	5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36	
	D.Lgs. n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere se-	
	condo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai so-	
	li diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbi-	
	trale, salvo che essi proroghino detto termine "per non più di una sola volta" ai	
	sensi dell'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre	
	una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla	
	completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al ri-	

	spetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le	
	regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso,	
	devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che	
	promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 46 (Esecuzione della decisione)	
	E vietata ai soci la distribuzione dei dividendi ai soci cooperatori.	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata ese-	
	cuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata	
	quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obbli-	
	ghi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua	
	leale collaborazione all'attività sociale.	
	TITOLO X	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 47 (Liquidatori)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liqui-	
	datori stabilendone i poteri.	
	Art. 48 (Liquidazione del patrimonio)	
	In caso di scioglimento della società, l'interpatrimonio sociale risultante dalla li-	
	quidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori e dai possessori di	
	Azioni di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore nominale;	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente	
	rivalutato a norma del precedente art. 27, lett. c) e dell'eventuale sopraprezzo;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui	

	all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.	
	TITOLO XI	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 49 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i	
	rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgi-	
	mento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare	
	appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all' approvazione dell' As-	
	semblea. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le	
	mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Nella prima Assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere	
	posto all'ordine del giorno l'esame del regolamento che disciplina i rapporti di la-	
	voro nella Cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifi-	
	che che si rendessero necessarie.	
	Art. 50 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve	
	tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio re-	
	siduo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere	
	di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 la cooperativa:	
	(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei	
	buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effetti-	
	vamente versato;	
	(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto	

	per i dividendi;	
	(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati,	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 51 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge	
	sulle società cooperative a mutualità prevalente e, a norma dell'art. 2519 del codi-	
	ce civile, in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni.	
	Lumezzane, via Montini n. 104, ven-	
	tidue luglio duemilaquattro.	
	F.to Belussi Giuseppe	
	F.to Antonella Rebuffoni, Notaio	
	COPIA INFORMATICA CONFORME ALL'ORIGINALE FORMATO SU	
	SUPPORTO CARTACEO RILASCIATA AI SENSI DELL'ART. 20 III°	
	COMMA DEL D.P.R. 445/2000	